



# ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

Società anonima fondata nel 1831

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale versato L. 3,937,500 — Fondi di garanzia oltre L. 122 milioni

N. 12.

**Bollettino Mensile**

**FEBBRAIO 1894**

## Ramo Vita

M E S E	P R O D U Z I O N E				D A N N I ANNUNCIATI
	P R O P O S T E A V A N Z A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Gennaio . . . . .	548	4,033,469.80	465	3,494,410.67	502,512.18

\*\*\*

## PREMI DI INCORAGGIAMENTO

Con riferimento alla riserva fatta nel precedente Bollettino abbiamo il piacere di pubblicare i nomi di quelle Agenzie Principali che per la produzione conseguita nell'anno 1893 ottennero il premio di incoraggiamento:

**Alessandria - Barletta - Cagliari - Campobasso - Casale Monferrato - Castiglione delle Stiviere - Castrovillari - Cecina - Cosenza - Cuneo - Frosinone - Gemona - Grosseto - Isernia - Macerata - Monza - Napoli - Novara - Novi Ligure - Ortona a mare - Padova - Pesaro - Potenza - Reggio Calabria - Reggio Emilia - Rovigo - Salerno - Siena - Solmona - Terui - Torino - Trapani - Vercelli - Verona.**

Ci è pure gradito di pubblicare i nomi di altre dodici Agenzie le quali, sebbene non abbiano raggiunto gli estremi stabiliti dal Capitolato per aver diritto al premio di incoraggiamento, pure diedero tale prova di essersi occupate con efficacia di risultato dello sviluppo degli affari Vita, che furono ritenute meritevoli di una prova anche materiale della nostra soddisfazione mediante una remunerazione speciale che venne loro già accordata. Esse sono le seguenti:

**Arezzo - Bergamo - Bologna - Busto Arsizio - Fermo - Firenze - Foligno - Lucca - Messina - Milano - Perugia - Siracusa.**

Infine ci piace menzionare con lode le Agenzie seguenti:



*Atri, Avezzano, Bari, Cotrone, Larino, Lecco, Livorno, Monteleone (Calabria), Palermo, Palmi, Ravenna, Roma, Spoleto, Trento, Treviso, Venezia.*

Vogliamo ritenere che in quest'anno aumenterà considerevolmente il numero di quelle Agenzie che saranno oggetto del nostro compiacimento per la bontà dei risultati della loro attiva propaganda e della solerzia con cui si dedicheranno a questo importante Ramo dei nostri affari.

\* \* \*

## SULLE VARIAZIONI

### Da introdursi nelle polizze per cambiamento di beneficiari, vincoli e cessioni.

L'esperienza d'ogni giorno ci dimostra come la maggior parte dei nostri Agenti sieno incerti nel rispondere e dar corso alle domande degli assicurati per ciò che concerne le variazioni da introdursi nelle polizze sia per *Cambiamenti di beneficiari*, sia per *vincolare le polizze* a favore di terzi, sia infine per la *cessione* delle polizze stesse.

E l'incertezza consiste specialmente nel modo in cui deve essere estesa la domanda scritta dal contraente, domanda che è sempre *necessaria* perchè la Compagnia possa prendere nota della variazione.

Crediamo perciò necessario che i Signori Agenti conoscano precisamente la differenza che passa fra *cambiamento di beneficiari*, *vincolo a favore di terzi*, e *cessione*, nonchè le formole delle domande che devono essere scritte e firmate dai contraenti.

**Cambiamento di beneficiari.** — Il semplice cambiamento di beneficiario porta con se la sola variante che, tanto in caso di vita, quanto in caso di morte, il capitale sarà pagabile alla persona designata al momento della domanda, anzichè alla persona od alle persone che erano state designate antecedentemente come tali, restando però sempre riservati al contraente tutti i diritti derivanti dalla polizza nel corso dell'assicurazione. In altre parole la polizza resta invariata, soltanto muta il nome della persona cui deve essere pagato il capitale assicurato. E la formola della domanda da parte del contraente deve essere compilata così:

„ Chiedo alla Compagnia delle Assicurazioni Generali che in sostituzione di  
„ quanto è stabilito in prima pagina della Polizza N. . . . , riconosca per benefi-  
„ ciario del contratto il Sig. . . . . Fermo il resto. „ Data e firma.

**Vincolo.** — Col mezzo del vincolo il contraente vuole che la Compagnia non possa effettuare pagamento di sorta sulla sua Polizza senza il concorso della persona a cui la polizza deve servire di garanzia. In questo caso il contraente non può giovare dei diritti derivanti dalla polizza nel corso dell'assicurazione, che col consenso della persona designata e così pure gli aventi diritto o beneficiari non potranno esigere il capitale assicurato senza il concorso della persona stessa, e ciò tanto in caso di morte del contraente quanto in caso di scadenza naturale della polizza per raggiungimento in vita dell'epoca fissata.



Il vincolo può essere tanto parziale che totale, per modo che una polizza ad esempio di L. 10.000.— può essere anche vincolata soltanto per L. 5000.— e nella polizza stessa possono anche essere fatti più vincoli, sempre però col consenso dei precedenti vincolanti e non oltre l'importo della somma assicurata. La domanda di vincolo da parte del contraente dovrà essere estesa in questi termini:

» *Chiedo alla Compagnia delle Assicurazioni Generali di prender nota nei suoi registri, che nessun pagamento dovrà venir effettuato sulla mia polizza N. . . . ., senza il consenso e l'intervento nella quitanza del Sig. . . . .*  
» *o suoi aventi causa, a cui favore resta vincolata fino alla concorrenza di L. . . . . Fermo il resto.* » Data e firma.

**Cessione.** — Col fatto della cessione, il contraente viene sostituito dal cessionario. Tutti i diritti nel corso dell'assicurazione passano al cessionario il quale può disporre come meglio crede della polizza, per riscatto, riduzione della somma assicurata, prestiti, designazione di nuovi beneficiari, ecc. ecc.

Subentrando il cessionario al contraente, la Compagnia, avvenuta tale variante, emetterà le quitanze di premio avvenire al nome del cessionario anzichè a quello del contraente. Per effetto di questo radicale cambiamento, all'atto in cui viene fatta la cessione, è necessario che il cessionario indichi quali saranno i beneficiari della polizza, non potendo più sussistere la designazione che a suo tempo era stata fatta dal contraente.

La formola per la domanda di cessione da parte del contraente sarà quindi così concepita:

» *Chiedo alla Compagnia delle Assicurazioni Generali di prender atto nei suoi registri che tutti i diritti derivanti dalla Polizza N. . . . . nel corso dell'assicurazione, passano al Sig. . . . .* » Data e firma.

Ed il cessionario dovrà estendere in pari tempo la seguente domanda:

» *Chiedo alla Compagnia delle Assicurazioni Generali che in surrogazione di quanto è stabilito nella prima pagina della Polizza N. . . . . a me ceduta, sia riconosciuto per beneficiario del contratto, in caso di vita dell'assicurato, il Sig. . . . . ed in caso di morte, il Sig. . . . .* » Data e firma.

Qualora poi il contraente non fosse identico con l'assicurato perchè la polizza possa essere ceduta occorrerà sempre la autorizzazione scritta di questo ultimo.

Tanto nel caso che abbia luogo un *cambiamento di beneficiario*, quanto nel caso di *vincolo* o di *cessione*, l'Agenzia deve ritirare e trasmettere alla Direzione l'analoga domanda e l'originale di polizza. La Direzione, trovata regolare la domanda trasmessa, prende nota nei propri registri del cambiamento avvenuto e fa analoga dichiarazione di riconoscimento negli originali di polizza che ritorna all'Agenzia per la consegna al contraente od al cessionario, trattenendo nei propri atti la domanda prodotta.

In base a queste istruzioni i Signori Agenti saranno in grado di rispondere subito alle domande del pubblico.



Egregio Signor FEDERICO REBESSI

Rappresentante le ASSICURAZIONI GENERALI VENEZIA

Milano.

La preghiamo di rendersi interprete nostro verso la Spettabile Compagnia da Lei rappresentata, e porgere alla medesima i nostri più sentiti ringraziamenti, per la premura e puntualità usate nel versarci, appena fu in possesso dei regolari documenti, la somma di L. 25 mila, importo di una polizza di Assicurazione « Vita » che il compianto nostro marito e padre, ebbe nella sua previdenza a contrarre, or sono tre anni soltanto, a nostro favore per il caso, pur troppo verificatosi, di una morte prematura.

Valga questo esempio a dimostrare la utilità di queste assicurazioni, che formano la migliore previdenza per chi ha famiglia, o lascia dietro di se persone care.

Con distinta stima

Milano, 23 Gennaio 1894

Devotissime

ELISABETTA KNIGT Ved. HAGEN, TERESA HAGEN, ELISABETTA HAGEN.

### Ramo Disgrazie Accidentali

M E S E	D A N N I  A N N U N C I A T I		
	SOPRA POLIZZE INDIVIDUALI	SOPRA POLIZZE COLLETTIVE	T O T A L E
Gennaio	136	158	294

### Premi d'incoraggiamento

In esaurimento alla nostra circolare N. 1-1 del 1 Gennaio 1893 abbiamo il piacere di parteciparvi che i premi speciali vennero distribuiti come segue:  
uno da L. 200 all'Agenzia Principale di *Ravenna*

"	"	"	200	"	"	"	<i>Rovigo</i>
"	"	"	100	"	"	"	<i>Mantova</i>
"	"	"	100	"	"	"	<i>Reggio Calabria</i>
"	"	"	100	"	"	"	<i>Torino</i>
"	"	"	100	"	"	"	<i>Verona</i>
"	"	"	50	"	"	"	<i>Avezzano</i>
"	"	"	50	"	"	"	<i>Bergamo</i>
"	"	"	50	"	"	"	<i>Carrara</i>
"	"	"	50	"	"	"	<i>Cuneo</i>
"	"	"	50	"	"	"	<i>Lecco</i>
"	"	"	50	"	"	"	<i>Lonigo</i>
"	"	"	50	"	"	"	<i>Lucca</i>
"	"	"	50	"	"	"	<i>Thiene</i>

Siccome assegniamo gli stessi premi anche per il lavoro del 1894 e non portiamo alcuna modificazione alle norme fissate per il loro conseguimento così riportiamo la circolare succitata.



» Animati dal desiderio di sviluppare maggiormente le assicurazioni Individuali e contemporaneamente da quello di dare una prova della nostra soddisfazione a quelli fra i Signori Agenti Principali che meglio sapranno distinguersi per il conseguimento del nostro scopo, siamo venuti nella determinazione di compensare l'opera di questi mediante premi speciali, che saranno distribuiti nel Gennaio 1895 nel numero e nelle misure seguenti:

2 premi da . . . . .	L. 200	ciascuno
4   "   " . . . . .	100	"
8   "   " . . . . .	50	"

quindi 14 premi per l'importo di L. 1200 complessive.

» Mentre abbiamo il piacere di comunicarvi tale nostra deliberazione, vi facciamo osservare che per la designazione del premio sarà tenuto conto della produzione effettiva, vale a dire delle polizze individuali (Tariffa I) procurate e perfezionate nell'anno corrente avuto riguardo all'importanza del territorio dell'Agenzia


» Nutriamo fiducia che tutti i Sigg. Agenti Principali sapranno convenientemente apprezzare questa nostra deliberazione ed andranno quindi a gara per avere la soddisfazione, anche morale, del conseguimento del premio. »

Il Sig. C. E. di Caselle assicurato con polizza individuale N. 22541 nel giorno 16 Gennaio cadendo ed anche in causa a sforzo fatto per tenersi in piedi riportava distacco della cartilagine della undicesima costa.

Il Sig. C. P. di Reggio Emilia assicurato con polizza individuale N. 24937 nel giorno 17 Gennaio nell'afferrare una cassetta che stava per cadere, in causa di un chiodo sporgente si feriva alla mano sinistra.

Il Sig. M. G. di Cremona assicurato con polizza individuale N. 21436 nel giorno 15 Gennaio cadendo sul ghiaccio ove era andato per pattinare riportava storta alla gamba destra.

## Ramo Cristalli



### Premi d'incoraggiamento

Al capoverso 19 della nostra circolare 15 Marzo 1893 N. 12 - 1 relativa a questo Ramo avevamo stabilito di distribuire dei premi fra quelle delle nostre Agenzie, che avrebbero dato un importante sviluppo a queste assicurazioni.

Siamo ora spiacenti di dover constatare che pochissime Agenzie si sono occupate di queste operazioni, che pur dovrebbero dare non spregevoli utili alle medesime, e quindi non abbiamo potuto passare alla liquidazione che di soli tre premi e precisamente:

uno da L. 100	all' Agenzia Principale di	<i>Palermo</i>
»   "   "   50	»                   "           "	<i>Como</i>
ed   "   "   50	»                   "           "	<i>Venezia</i>

A viemmeglio incoraggiare i signori Agenti nella ripresa di questo lavoro, e per potere essere in grado di assegnare tutti i premi stabiliti che ricompletiamo coi tre ora assegnati, e quindi:




due da L. 200 = L. 400

" " " 100 = " 200

8 " " 50 = " 400

abbiamo deciso che i suddetti premi verranno liquidati nel I. trimestre 1896 sulle operazioni complessive degli anni 1894 e 1895.

Nella liquidazione si avrà riguardo al fatto lavoro, non in modo assoluto, ma in relazione all'importanza ed alle condizioni speciali di ogni singola Agenzia, per cui anche quelle minori potranno conseguire i premi, se avranno sviluppato questo Ramo in misura lodevole e proporzionata alla potenzialità del territorio.



## Ramo Incendi

Nell'ultima edizione della Tariffa Industriale si è ripetuta la omissione, già verificatasi nell'edizione precedente, alla quale occorre rimediare aggiungendo la parola « LANA » dopo la parola « SETA, » nella 3. annotazione che segue la Voce N. 192.



Il 27 dicembre l'incendio danneggiò per L. 6600 i mobili del nostro assicurato Sig. Ormenese Pietro di Monastier (Treviso).

Il primo gennaio bruciò a Barbianello (Voghera) uno stabile del Sig. Carlo Montagna. Ci furono denunciate L. 7.000 di danno compreso il fieno e la paglia incendiati.

Il 3 a Ravenna ci fu denunciato un danno di L. 7700 dalla ditta Eredi Gargantini per stabile e foraggi incendiatisi a Mezzano.

Il 5 prendeva fuoco a Brescia un fabbricato per quale il Sig. Migliorati Bortolo ci denunciò un danno di L. 13000.

Il 6 s'incendiò il negozio di Salsamentaria del Sig. Faggioli Antonio di Ferrara. L'annuncio del danno fu di L. 6000.

Lo stesso giorno a Polesella (Rovigo) il molino da grano Costato Antonio era preda delle fiamme. Tra stabile ed attrezzi il danno annunciatoci sommò L. 18019.

L'11 da S. Benedetto di Mantova ci furono annunciati due danni d'incendio a fabbricato e generi: l'uno di L. 7500 dal Sig. Nizzola Properzio, l'altro di L. 5500 dal Sig. Giovannoni Giovanni.

Il 12 in frazione di S. Fruttuoso (Genova) l'incendio invadeva lo Stabilimento di pelli e molino da crusca del Sig. Sebastiano Fabbri che denunciò L. 19400 per danni al fabbricato ai meccanismi ed alle merci.

Il 15 il Sig. Rocca Pasquale di Nicastro (Catanzaro) ci denunciò L. 10178 per merci incendiate.

Il giorno stesso si sviluppò incendio nel molino del Sig. Giuseppe Messina di Paternò (Catania) per cui ci fu annunciato un danno di L. 61215.



Il 16 da Celane (Aquila) il Sig. De Cristofaro Giuseppe ci denunciò L. 7500. di danno per incendio di un fabbricato e di legname.

Pure il 16 a Castagneto (Brescia) bruciavano mobili, indumenti e scorte coloniche pertinenti alla conduzione fondi del Sig. Pietro Zanetti fu S. che ci annunciò L. 10700 di danno.

Il di seguente la Spett. Congregazione di Carità di Mirandola ci denunciò un danno di L. 7000 per incendio di una casa colonica sita in S. Possidonio su quel di Modena.

Il 28 l'On. Cassa di Risparmio di Verona ci annunciò che l'incendio aveva danneggiato per L. 8000 uno stabile assicurato in Mozzecane, provincia di Verona.

Incendi importanti avvenuti nel decorso mese di Gennaio all'estero :

Addi 2 Fabbrica concimi artificiali di Davidovsky e Bruckner a Sierndorf.

« 4 Fabbrica di oggetti di legno a Posen.

« 5 Filatura di cotone a Rouen.

« « Casino civile di Magonza, filatura di cotone di Zechert a Zgierz, e Raffineria di Zucchero a Bordeaux.

« 17 Tessitura di Helmbrecht a Augsburg, e Tessitura di Kuopf e figli a Bayreuth.

« 26 Fabbrica di fiammiferi di Joscht presso Vienna, e quella di macchine di S. Redinger a Czernowitz.

---

## Ramo Trasporti

*Proposte di assicurazione.* -- Ad evitare dei probabili malintesi, e delle questioni, che sorgerebbero, in caso di danni, qualora nell'assunzione di un rischio qualunque, l'assicurando avesse richiesta verbalmente la stipulazione di una polizza, raccomandiamo ai Signori nostri Agenti anche nell'interesse stesso dei singoli ricorrenti, di non emettere alcuna polizza senza la produzione, da parte dell'assicurando, di una domanda scritta e firmata, possibilmente di un Mod. 3 di proposta, regolarmente completato.

La raccomandazione di cui si tratta, ha una notevolissima importanza: ci riferiamo, anzi, su tale argomento, alle disposizioni, di cui è oggetto l'Articolo 429 del Codice di Commercio, nonché alle norme previste dall'Art. 6 e 2.º cap. dell'Articolo 7 nelle Condizioni Generali della polizza Mod. II, le quali norme e disposizioni, conferiscono il diritto all'assicuratore di annullare i contratti, ove il proponente, nel domandare l'emissione di una polizza, avesse sottaciuta una circostanza influente sull'opinione di un rischio.

---

*Articolo 24 della polizza marittima.* — Per alcune merci, come: legname, sughero, vino, olio ecc., vi è la consuetudine di caricarne una parte sulla coperta delle navi, e le ditte interessate provvedono all'assicurazione della merce caricata in coperta, esigendo, di solito, di corrispondere un premio identico a quello stabilito per la merce caricata sotto coperta.

Nell'accampare quest'esigenza, gli assicurati dimostrano di non aver un giusto concetto delle condizioni contenute nell'Art. 24, nè di calcolare esatta-

mente il valore di quell'Art., pei casi di danni. Egli è perciò che stimiamo utile di illustrare brevemente il mentovato articolo, perchè gli Agenti siano in grado di valutarne la portata e di dare, occorrendo, gli opportuni schiarimenti agli assicurati.

Secondo l'articolo 24 della polizza marittima, l'assicuratore non risponde, per regola, dei danni a cui vanno soggette le merci caricate sopra coperta delle navi, facendo un'eccezione pei danni di *getto* del sopra coperta nei viaggi citati all' Art. 498 del Codice di Commercio. — In questi viaggi (spedizioni limitate alle coste del compartimento marittimo nella cui circoscrizione avviene la caricazione e di un compartimento limitrofo) la caricazione delle merci sopra coperta è permessa, e se vi è getto il danno relativo viene ammesso quale danno di avaria generale, e l'assicuratore lo indennizza a seconda delle norme contemplate dall' Art. 17 della polizza mod. II.

Nei viaggi non citati qui sopra, i danni dipendenti da getto non sono ammessi, per legge, quali danni di avaria generale, e costituiscono, quindi, un avaria particolare, della quale l'assicuratore non risponde, giusta la condizione del menzionato articolo, il quale chiaramente determina che: « il rischio della » merce sopra coperta, quando venga accettato dall'assicuratore, s'intende as- » sunto a sensi dell'Articolo 18, con franchigia totale dell'avaria particolare. »

Lo stesso dicasi dell'*asporto*, che è istessamente un'avaria particolare, non indennizzabile giusta la condizione surriferita.

Da quanto precede, emerge, che quando gli assicurati intendono garantirsi dei danni a cui sono esposte le merci caricate sopra coperta, devono sottostare al maggior premio previsto dall'ultimo capoverso dell' articolo 24, vale a dire, devono pagare, sui valori delle cose caricate in coperta, tre volte il premio determinato per l'assicurazione della merce caricata sotto coperta; e nelle polizze, in questo caso, deve inserirsi la clausola seguente: « In caso di getto » o di asporto, i danni relativi verranno indennizzati meno una franchigia del » 3 %, da computarsi sul valore assicurato della merce sopra coperta. »


---

**Errata - Corrige.** — Nel precedente Bollettino N.° 11, occorre un errore di stampa: in luogo di *Mod. 56 a* (vedi cap. 2.° - *Mod. 55 e 56 a*) leggesi *Mod. 55 a*.

### **A v v e r t e n z e**

Parecchi Agenti ci richiesero altri esemplari dell' ultimo **Bollettino N. II** per avere a disposizione più copie dei *dati relativi al lavoro delle diverse Compagnie esercenti in Italia i Rami Vita ed Incendi*.

Per assecondare tali domande, essendo i Bollettini destinati esclusivamente per i Signori Agenti e Funzionari della Compagnia abbiamo fatto ristampare separatamente i suddetti *prospetti*, e ne uniamo venti copie a ciascun esemplare del presente Bollettino.

  
**La Direzione Veneta**

Venezia - Tip. Tondelli



Corporate Heritage  
& Historical Archive